

Revoca del Municipio

Modifica della Costituzione cantonale:
introduzione della facoltà di domandare
la revoca del Municipio



Su cosa siamo chiamati a votare

Il 7 marzo 2010, in concomitanza
con la votazione federale,
si vota anche a livello cantonale
su questo tema.

Revoca del Municipio

Il Gran Consiglio ha accolto nella seduta del 20 ottobre 2009 la modifica della Costituzione cantonale che introduce la facoltà di domandare la revoca del Municipio da parte dei cittadini (art. 44a revoca del Municipio e 46 cpv. 3 termine per indire la votazione).

Tale novità comporta anche la modifica di alcune disposizioni della Costituzione cantonale con particolare riferimento agli art. 28 cpv. 2 (estensione del diritto di voto) e 45 (norme di applicazione).

Le modifiche della Costituzione cantonale sono sottoposte al voto popolare (referendum obbligatorio).

Su cosa si vota?

Revoca del Municipio

Le elettrici e gli elettori ticinesi sono chiamati a esprimersi sulla decisione del Gran Consiglio del 20 ottobre 2009 che ha approvato l'introduzione nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 della facoltà di revoca del Municipio con 38 voti favorevoli, 12 contrari e 7 astensioni. Il Consiglio di Stato per contro è contrario a questa nuova disposizione (cfr. messaggio governativo n. 6075 del 21 maggio 2008).

La proposta di inserire nella Costituzione cantonale la revoca del Municipio è stata formulata dal deputato Alex Pedrazzini e cofirmatari mediante un atto parlamentare il 23 gennaio 2006.

La revoca e il rinnovo anticipato del Municipio, pur trattandosi di una misura straordinaria, permetterebbe di sbloccare situazioni difficili e insanabili a livello comunale e consentirebbe pure di sancire nella Costituzione cantonale un parallelismo giuridico con la facoltà di revoca del Consiglio di Stato, prevista all'art. 44.





La nuova norma prevede che la revoca del Municipio debba essere inoltrata al Consiglio di Stato e sottoscritta da almeno il 30% degli aventi diritto di voto del comune. Non può essere depositata nel primo né nell'ultimo anno di legislatura.








Le modifiche costituzionali riguardano:

- art. 28 cpv. 2 – Diritto di voto (modifica)
- art. 44a – Revoca del Municipio (nuovo)
- art. 45 – Norme di applicazione (modifica)
- art. 46 cpv. 3 – Termine per indire la votazione (nuovo)

**Chi è favorevole alle modifiche
della Costituzione cantonale vota SI**

**Chi è contrario alle modifiche
della Costituzione cantonale vota NO**





Risolvere situazioni difficili

La domanda di revoca del Municipio consentirebbe di risolvere situazioni difficili e annose all'interno dei Municipi o tensioni paralizzanti tra esecutivo e legislativo. Di questa soluzione beneficerebbero il cittadino e la comunità locale. A livello locale infatti possono crearsi situazioni di disagio, che durano nel tempo e che bloccano in modo preoccupante l'attività e la progettualità di un Comune.

Un atto che rafforza l'autonomia comunale

La facoltà di revocare il Municipio è un atto che rafforza il principio dell'autonomia comunale. In altre parole questa misura permetterebbe di contenere la litigiosità che crea inevitabilmente un'inattività dei municipali e/o dei consiglieri comunali nello svolgimento dei compiti a loro affidati dal nostro ordinamento giuridico.

Amministratori collegiali e motivati

Il ricorso alle urne dovrebbe dare spazio ad amministratori che hanno il senso della collegialità e che sono motivati, consapevoli del ruolo per il quale sono stati eletti dal Popolo sovrano. Come è noto, la Costituzione cantonale prevede la possibilità di revocare il Consiglio di Stato: tale provvedimento sinora non è mai stato esercitato. Vi era stato solo un tentativo fallito nel 1945. La possibilità concessa dalla Costituzione cantonale di revocare il Consiglio di Stato, che risale a quasi 100 anni fa, è da ritenere nonostante ciò opportuna e adeguata.

Non è una novità legislativa

A livello svizzero sono parecchi i Cantoni che contemplano nel loro ordinamento giuridico la revoca del Municipio. Non si tratta quindi di una novità bensì di una disposizione prevista anche in altri Cantoni della Confederazione.

Una misura popolare


La domanda di rinnovo anticipato del Municipio è una misura popolare che tocca la vita e il futuro della comunità locale. Ai cittadini è conferita concretamente la possibilità di ridisegnare e ricomporre il quadro politico comunale.

A dire il vero, esistono diversi mezzi giuridici a disposizione del Consiglio di Stato e subordinatamente dell'Autorità di vigilanza, quali le istanze di intervento, la sospensione, l'ammonizione, la destituzione, ecc. previsti dagli articoli 197-199 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), che permettono di risolvere le situazioni di stallo oppure di decidere in merito a puntuali problemi a livello comunale.

Risolvere il problema alla radice

La possibilità di revoca del Municipio data dalla nuova disposizione costituzionale è invece di tutt'altra portata e natura; essa consente di intervenire alla radice del problema, dando agli elettori la facoltà di ristabilire una corretta e autorevole gestione della cosa pubblica nell'interesse della comunità e soprattutto del cittadino.

Per queste ragioni si invita a votare **SI** all'introduzione nella Costituzione cantonale della domanda di revoca del Municipio.



Perché votare **NO**

I buoni motivi per un NO

È noto che gli strumenti giuridici per intervenire nella gestione degli enti locali sono dati dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC); essi permettono di avviare procedure in caso di cattiva amministrazione o inadempienza o quant'altro.

Il rinnovo del Municipio non sempre è garanzia di efficienza e buon governo

L'esperienza insegna che l'elezione di un nuovo Municipio non sempre è garanzia di efficienza e buon governo. Sovente siedono nel rinnovato esecutivo persone che hanno già rivestito la carica di municipali e che, magari, sono state oggetto di incomprensioni e tensioni tali da compromettere il funzionamento del Municipio precedente.

Ritorno al passato

Si tratta insomma di un *déjà vu*. In altre parole verrebbe riproposto quello che non si vuole, ovvero ritornare al passato con problemi, incomprensioni e contrapposizioni che nulla hanno a che fare con una corretta gestione del Comune.

La bacchetta magica per risolvere i problemi non è questa

“Di nuovo alle urne: ecco la formula che permetterebbe di fare chiarezza” come indica l'iniziativa parlamentare del 23 gennaio 2006, non è ragionevolmente il rimedio o la bacchetta magica per risolvere i problemi in seno al Municipio litigioso o che ha problemi di conduzione; non è nemmeno la panacea di tutti i mali. Infatti in talune situazioni ne potrebbe sortire l'effetto contrario e allungare il periodo di litigiosità, di cattiva amministrazione e incomprensione all'interno del Municipio e, alle volte, anche in seno al Consiglio comunale.

Protrarsi della litigiosità


Il periodo che intercorrerà tra la procedura per la domanda di revoca del Municipio e gli atti preparatori legati all'elezione del nuovo esecutivo potrebbero compromettere seriamente l'attività dell'esecutivo con ovvie e spiacevoli conseguenze per i cittadini.

Aggiungiamo inoltre che il rinnovo anticipato del Municipio non può essere paragonato all'abituale rinnovo dell'esecutivo di fine legislatura poiché è da ritenere che in caso di revoca il clima politico sarà sicuramente teso e infuocato e precluderà, in modo serio, il buon funzionamento degli organi comunali.

Norma superflua

Il fatto che nessuna domanda di revoca del Consiglio di Stato sia mai stata sottoposta a voto popolare, induce a ritenere che questa nuova norma per i comuni sia superflua.

Per queste ragioni si invita a votare **NO** all'introduzione nella Costituzione cantonale della facoltà di revoca del Municipio.



Modifiche della Costituzione cantonale sottoposte alla votazione

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica parziale

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 21 maggio 2008 n. 6075 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 18 giugno 2009 n. 6075R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

decreta:

I.

La Costituzione del 14 dicembre 1997 della Repubblica e Cantone Ticino è modificata come segue:

Art. 28 - 2. diritto di voto (*modifica*)

²Esso comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.

TITOLO VI (*MODIFICA*)

Elezioni, iniziativa popolare, referendum e revoca

Art. 44a - Revoca del Municipio (*nuovo*)

¹I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la domanda di revoca del Municipio.

²La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell'ultimo anno della legislatura.

³La domanda di revoca del Municipio deve raccogliere l'adesione di almeno il 30% dei cittadini aventi diritto di voto, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo comunale.

Art. 45 - Norme di applicazione (*modifica*)

La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.

Art. 46 - votazione (*nuovo cpv. 3*)

³ La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.

II.

La presente modifica parziale della Costituzione cantonale, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 20 ottobre 2009

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **R. Calastri**

Il Segretario: **R. Schnyder**

Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SI** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto della modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 per introdurre la facoltà di revoca del Municipio (art. 28 cpv. 2, 44a, 45 e 46 cpv. 3).

Orari di voto

La votazione cantonale ha luogo **domenica 7 marzo 2010 e nei giorni stabiliti dal Municipio.**

Gli elettori sono invitati a prestare attenzione agli orari di voto e ai giorni di apertura degli uffici elettorali, consultando gli albi comunali, verificando i documenti informativi allegati al materiale di voto oppure chiedendo informazioni alla Cancelleria comunale.

Voto per corrispondenza generalizzato

È possibile votare per corrispondenza senza inoltrare la richiesta alla Cancelleria comunale.

Le buste per il voto per corrispondenza devono essere spedite tramite il servizio postale (con affrancatura) oppure recapitate alla Cancelleria o depositate, laddove esistono, nelle bucalettere comunali (senza affrancatura).

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

Modalità di voto

L'elettore compila la scheda di voto e la ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive (firma autografa) **la carta di legittimazione di voto (la lettera intera, senza ritagliarla)** che ripone unitamente alla busta con l'indicazione votazione cantonale e quella con l'indicazione votazione federale, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza.

Le buste del voto per corrispondenza devono giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 7 marzo 2010** per essere considerate ai fini dello spoglio.

Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l'invio della busta.

Voto al seggio elettorale

L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto; essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Informazioni

Per ulteriori informazioni sono a disposizione il numero verde 0800 00 15 00, il sito www.ti.ch/diritti-politici e la Cancelleria del proprio comune di domicilio.